

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza in Cantiere

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

**Il campo di applicazione del Titolo IV
Le figure previste in cantiere
I rapporti con la Committenza, i
progettisti, la direzione lavori, i
rappresentanti dei lavoratori**

Roma, 16 giugno 2015

Corso Coordinatori Sicurezza

Il Testo Unico per la Sicurezza

**Il D. Lgs. 81/08
e le successive
modifiche – Titolo IV**



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

- Atto Completo
- Avviso di rettifica Errata corrige
- Lavori Preparatori

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014**

- Articoli
- Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

- 1
- 2
- 3
- 4

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Procedura di infrazione n. 2010/4227

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;



Legge 161 del 30 ottobre 2014 - Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».



Il cd. Decreto del Fare

**Viene indicato con questo nome il
Decreto Legge (Governo Letta) n. 69 del
21 giugno 2013, convertito con Legge n.
98 del 9 agosto 2013**

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

IL TITOLO IV SI APPLICA A TUTTI I CANTIERI CHE COMPORTANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 88 comma 1)

LAVORI DI:

- COSTRUZIONE
- MANUTENZIONE
- RIPARAZIONE
- DEMOLIZIONE
- CONSERVAZIONE
- RISANAMENTO
- RISTRUTTURAZIONE OD EQUIPAGGIAMENTO
- TRASFORMAZIONE
- RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO



DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE IN:

- MURATURA
- C.L.S. ARMATO
- LEGNO
- METALLO
- ALTRI MATERIALI



Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:


a) *cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.*

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

COMPRESSE LE:

- LINEE ELETTRICHE
- LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- OPERE STRADALI
- OPERE FERROVIARIE
- OPERE IDRAULICHE
- OPERE MARITTIME
- OPERE IDROELETTRICHE



E SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE:

- OPERE DI BONIFICA
- OPERE SISTEMAZIONE FORESTALE
- OPERE DI STERRO



SONO INOLTRE LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA

- GLI SCAVI
- IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE



LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2

LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO



- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile

g-bis) ai lavori impiantistici (elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALL. X

Le disposizioni del capo I non si applicano:

Ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, **nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 gu**, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, **che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'all. XI**



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.




LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2



LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO

g-ter) alle attività di cui al D. Lgs. 272/99;



Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di ***operazioni e servizi portuali***, nonché di operazioni di
manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485"
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n.
151

2-bis. Le disposizioni**SI APPLICANO** agli spettacoli musicali, cinematografici

e teatrali a alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze

connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con **decreto del Min.**

Lavoroentro il **31 dicembre 2013**



D.I. 22/7/14



Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo



Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana dell'8 agosto
2014.

Il Decreto interministeriale del 22
luglio 2014,

[Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici](#)

previsto dall'art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto "Decreto del Fare" convertito con [legge n. 98/2013](#) - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili *"si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro"*.



**Corso
Coordinatori
per la Sicurezza**

**Le figure in
cantiere**

**La Sicurezza
(D.Lgs.81/08)**

**Appalti
Pubblici
(D.Lgs. 163/2006)**

**Appalti
Privati
(DPR 380/01)**

Responsabilità per Colpa

NEGLIGENZA: violazione di norme che prescrivono determinate modalità di condotta.

IMPRUDENZA: violazione di norme che vietano certe azioni o modalità di esse.

IMPERIZIA: violazione di particolari regole tecniche per lo svolgimento di determinate attività.



- **Committente**

Art. 89. comma 1 *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto



• Responsabile del Procedimento (art. 10 del D.Lgs.163/2006)

Per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico è nominato un R.P. «unico» per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione

- Impulso e vigilanza
 - Interfaccia con Dirigente competente, Organismi di controllo ed Autorità di Vigilanza
- Contratti pubblici
- Art. 152: il RUP fornisce al DIR. LAV. le istruzioni necessarie per la regolare esecuzione dei lavori, stabilisce l'ordine delle esecuzioni e la periodicità dell'emissione dei rapporti sull'andamento dell'appalto
 - Può svolgere le funzioni di DIR. LAV., avendone i requisiti, tranne che in caso di opere/impianti di particolare complessità o rilevanza o di valore economico superiore a 500.000 euro



• Responsabile del Procedimento

Atti del RUP

- a contenuto contrattuale (*decisori*)
 - Penali
 - Varianti
 - Decisioni su contestazioni tecniche DL/Appaltatore
 - Nuovi prezzi
 - Firma ed emissione certificati di pagamento (art. 181 dpr 207)**
- atti preparatori
 - Proposte di risoluzione del contratto per grave inadempimento/irregolarità/ritardo
 - Nuovi prezzi che comportino aumento di spesa
 - Valutazione di ammissibilità e non manifesta infondatezza riserve di notevole importo
 - Convocazione commissione per valutazione riserve (valore ≥ 10 mln)
 - Proposta motivata di definizione riserve



- **Responsabile del Procedimento**

Atti complementari rispetto a quelli del DL

- Autorizzazione alla consegna dei lavori e delle aree
- VISTO sugli Ordini di Servizio (art. 152, III, dpr 207/2010)
- Conferma del certificato di regolare esecuzione



- Responsabile dei lavori

Art. 89. comma 1 *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*


c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;



• Progettista



Il **progettista** è colui che redige un progetto, spesso di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione.





- **Progettista**

Art. 22. Obblighi dei progettisti *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



• Direttore dei Lavori

Il **direttore dei lavori** è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

soggetto che, nell'interesse del committente, segue da vicino l'esecuzione ed ha il potere di dare istruzioni allo scopo di assicurare la rispondenza dell'opera

- alle prescrizioni contrattuali,
- alle modalità esecutive stabilite nel titolo edilizio,
- alle regole dell'arte

è figura obbligatoria nei lavori pubblici



• Direttore dei Lavori

Direttore dei lavori come prestatore di opera intellettuale (art. 2229 ss. cod. civ.): è tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Art. 2236 – responsabilità per dolo o colpa grave se l'incarico affidato è particolarmente complesso, per colpa lieve negli altri casi

Art. 2230 – rinvio alle norme sul contratto d'opera, se compatibili

Art. 2222 (contratto d'opera) se il lavoro è prevalentemente proprio e svolto senza vincolo di subordinazione

Art. 2231 – necessaria l'iscrizione all'Albo

Art. 2232 - esecuzione personale – possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la propria responsabilità

Art. 2233 – compenso stabilito secondo contratto/tariffe/usi/dal giudice (parere dell'Ordine)



• Direttore dei Lavori

- Vigila sull'esatta osservanza del permesso di costruire e delle modalità esecutive ivi stabilite (art. 29 DPR 380/2001), contestando tempestivamente a committente e costruttore eventuali violazioni

(oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori)

- Vigila sulla rispondenza dell'opera rispetto al progetto, alle prescrizioni esecutive, alla qualità dei materiali e della posa in opera (in part. È obbligatoria la presenza del DL per opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e a strutt. metall., art. 64 DPR 380/2001) –

nb pubblica incolumità: tecnico abilitato

- Redige la relazione preventiva (art. 65) e quella finale (co. 6), che viene timbrata per depositato dagli uffici e che poi è consegnata dal DL al collaudatore
- Presenta l'atto di nomina del collaudatore (per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità)

- Comunica allo sportello unico il completamento dell'opera per l'effettuazione del collaudo (entro 60 gg.)

In caso di inadempimento

- È tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese di demolizione; può essere denunciato all'Ordine dagli Uffici pubblici
- È ammessa la prova della mancanza di responsabilità

- contestazione tempestiva
- denuncia al dirigente o al responsabile UTC
- Rinuncia all'incarico

- Risponde civilmente in solido con il costruttore e con il committente

- Lavori abusivi art. 71: arresto fino a tre mesi ammenda da 103 a 1032 euro

- Mancata o ritardata presentazione relazione finale: art. 71



• Direttore dei Lavori

nella Normativa edilizia

In caso di inadempimento

• E' responsabile della conservazione e regolare tenuta in cantiere, per tutta la durata dell'appalto, dei documenti di cantiere (progetto e relazione vistati dagli Uffici, varianti, giornale lavori)

→ Art. 73 DPR 380/01: ammenda da 41 a 206 euro

• Vista periodicamente il giornale lavori

• ZONE SISMICHE: oltre al permesso a costr., è necessaria l'autorizzazione scritta del competente UT regionale (art. 94) ;

→ Sanzione penale: ammenda da 206 a 10,329 euro (art. 95)

• In caso di carenze od irregolarità gli Uffici possono disporre la sospensione dei lavori (art. 97)

→ Violazione d. ordine di sospensione: art. 44 DPR 380/2001: arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro



• Direttore dei Lavori

nelle Opere Pubbliche

- Rappresenta il Committente in ambito strettamente tecnico ed ai fini della migliore esecuzione dell'opera «a regola d'arte»
- Verifica l'eseguibilità del progetto prima dell'indizione della procedura di scelta del contraente, al momento della consegna dei lavori, in relazione allo stato dei luoghi, ed in corso di esecuzione (art. 106 dpr 207/2010) – provvede in ordine ad impedimenti realizzativi (sorprese etc)
- Provvede al coordinamento ed alla supervisione dei lavori (art. 148 dpr 207/2010)
- Adotta gli Ordini di Servizio, che devono avere necessariamente forma scritta, essere redatti in doppia copia, essere annotati sul giornale lavori e, ora, vistati dal RUP (art. 152 co. 3 dpr 207/2010), salvo indifferibile urgenza (regolarizzazione successiva); dispone e revoca le sospensioni
- Verifica ed accetta i materiali
- Rileva le lavorazioni eseguite, a misura dell'avanzamento e sul luogo dell'esecuzione (art. 185 dpr 207/2010)
- Custodisce i documenti contabili ed in part. il registro di contabilità, nel quale periodicamente annota le lavorazioni e gli Stati di Avanzamento Lavori



• Direttore dei Lavori

nelle Opere Pubbliche

- Elabora la contabilità dei lavori (art. 5 Cod. Contr. Pubblici, art. 178 ss. dpr 207/2010)
- Redige le controdeduzioni alle riserve dell'appaltatore; segnala queste ultime al RUP quando abbiano valore rilevante e cmq superiore al 10% dell'importo d'appalto
- Dà al RUP indicazioni sull'applicabilità delle penali
- Redige le relazioni riservate (sottratte al diritto di accesso ex art. 13 Cod. Contratti Pubblici)
- Verifica possesso e regolarità della documentazione dell'appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi vs. dipendenti
- Verifica validità ed aggiornamento manuali d'uso e manutenzione opere
- Svolge le mansioni attribuite da capitolato – tradizione professionale – prassi amministrativa
- Non è necessaria la sua costante presenza in cantiere (... ma il giornale dei lavori dovrebbe essere aggiornato quotidianamente...); non è tenuto ad intervenire nelle operazioni elementari
- In mancanza di direttore operativo *ad hoc*, se ne ha i requisiti, svolge le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza (art. 151)



• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Art. 89. Definizioni comma 1 *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91



*L'art. 89 D.lgs. 81/2008 non prevede il Dir. Lav. tra i soggetti obbligati a svolgere le azioni di tutela in materia di sicurezza. In giurisprudenza, il coinvolgimento del DL in siffatte responsabilità è tanto maggiore quanto più stringente è la sua **ingerenza sull'organizzazione del cantiere***



• Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione




Articolo 89 comma 1 *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che **non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato**. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; (lettera così modificata dall'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)



**La Gestione della
Sicurezza in cantiere**




**Gli Obblighi
dei Coordinatori
della Sicurezza
e delle altre figure
previste**

**Le figure in cantiere e
relativi obblighi**



Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08.




art. 15 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

- La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico;
- La riduzione dei rischi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.




Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione

- il piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**);
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di lavori successivi sull'opera (**FO**)



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08



- Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) -

Art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 90


5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire



Privato in assenza di Permesso di costruire

Prima
dell'inizio dei lavori



Dalla lettura del combinato disposto
dell'art. 90 comma 3 e 11

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**.

Nei cantieri di entità inferiore a 200 ug ed in assenza di rischi da all. XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante

- la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla **Camera di commercio, industria e artigianato** e
- del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), corredato da
- **autocertificazione** in ordine al possesso degli altri **requisiti** previsti **dall'allegato XVII**.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici:

- **D.O.M.A.**
(distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce INPS, INAIL e C.E.)
 - **Dichiarazione C.C.N.L.**
- **(Sostituita con il D.U.R.C. se cantiere <200 ug e no lavori All.XI)**



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009)



Imprese dovranno esibire al Committente o RL:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII



Lavoratori autonomi dovranno esibire:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 8 D. Lgs. 81/08

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV

Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV



• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Art. 91. Obblighi del CSP *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) **redige il piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) **predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. **Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) **coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.**

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.



• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.




IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

DIRETTIVA COMUNITARIA 92/57/CE

TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

FASI TEMPORALI DEL MODELLO PREVENZIONALE





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro

- B Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC

- C Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte dalle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS

- D Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- E** Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza

- F** Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 c. 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto

- G** Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente

- H** Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti



Articolo 93 – Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei Lavori



- 1. Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori*
- 2. La designazione del CSP e del CEL non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse con la verifica degli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 91 c. 1 e art. 92 c. 1 ll. a, b, c, d, e*



CSP



CEL





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III;
Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III;
Tessera di riconoscimento con fotografia;
Sorveglianza sanitaria (a proprio carico)
Corsi di formazione specifici (a proprio carico)



Art. 21
(autonomi e imprese
familiari)



Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l'applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08

riceve copia del PSC

(ovvero di un estratto per le parti di interesse)





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 95 – Misure generali di tutela

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:



- ✓ *il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*
- ✓ *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;*
- ✓ *le condizioni di movimentazione dei vari materiali;*






Articolo 95 – Misure generali di tutela



- ✓ *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- ✓ *la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- ✓ *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;*
- ✓ *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- ✓ *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- ✓ *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al D.Lgs 81/08*
- ✓ *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili*
- ✓ *curano la disposizione e l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento*
- ✓ *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*
- ✓ *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
- ✓ *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
- ✓ *redigono il piano operativo di sicurezza.*



IMPRESA AFFIDATARIA



Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria


- 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui **all'allegato XVII.**
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



GLI ADEMPIMENTI

Articolo 101 – Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**




IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

RIEPILOGO OBBLIGHI D. Lgs. 81/08



Datore di lavoro



Redige il POS

Applica il PSC e POS

la corretta organizzazione
del cantiere

cura

la cooperazione tra i Datori
di lavoro e lav. autonomi

Applica l'allegato XIII al D.Lgs 81/08
(prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere)

Consulta preventivamente il RLS

Porte e portoni

Areazione

Servizi igienici

Illuminazione

Spogliatoi

Refezione


Etc.


**Aggiornamento
Coordinatori
per la Sicurezza**

Le figure d'impresa

**La Sicurezza
(D.Lgs.81/08)**

Gerarchia della sicurezza





• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cantiere (art. 102)

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Richiami all'Art. 102: ALL. XV, punto 2.2.2, lett. f)

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere alle lavorazioni.

.....

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

.....

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

.....



Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza

**Lavoratore
autonomo o
impresa**



**Codice Civile
e Sicurezza
(D.Lgs.81/08)**

- Lavoratore autonomo



Non va confuso con l'artigiano che, se ha dipendenti, è considerato impresa e viene definito dall'art. 2 della legge-quadro 443/1985 *come la persona fisica che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana; assume le piena responsabilità dell'impresa e svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda.*

Art. 89. Definizioni

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;



• Lavoratore autonomo in cantiere

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della



Art. 100 c. 3

I Datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 (il PSC) e nel piano operativo di sicurezza

Lavoro autonomo e attività d'impresa

• Lavoratore autonomo

Il lavoro si dice autonomo quando viene svolto personalmente dal lavoratore, non vi è obbligo di essere comandato da nessun'altra persona, cioè non vi è vincolo di subordinazione nei confronti di colui che paga il lavoro, cioè l'impresa che lo ha chiamato commissionandogli il lavoro. In pratica il lavoro autonomo è il contrario di lavoro dipendente (nel senso che non è subordinato al datore di lavoro dell'impresa).

Nel lavoro autonomo si è liberi di scegliere i tempi e i mezzi del lavoro. Si è unicamente obbligati dal vincolo del risultato richiesto dal committente in cambio del corrispettivo in denaro.

Il lavoratore autonomo è sottoposto alle normative di legge, di cui è responsabile in proprio; è sottoposto alle norme tributarie; assume in proprio il rischio di impresa, cioè può rimettere del denaro e del lavoro qualora non raggiunga il risultato voluto dal committente.

Deve rispettare in cantiere quanto indicato dal CEL.



Lavoro autonomo e attività d'impresa


•Impresa:

L'**impresa**, sotto il profilo giuridico, è **un'attività economica professionalmente organizzata** al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla **definizione di "imprenditore"** che all'**art. 2082** fornisce il **vigente Codice civile**.



Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa.

Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare.



Lavoro autonomo e attività d'impresa

•Impresa:

Caratteri essenziali

L'impresa è perciò caratterizzata da:

- un determinato oggetto (produzione o scambio di beni o servizi) e
- da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità.)

Sotto il profilo economico, va aggiunto che deve essere condotta con criteri che prevedano una adeguata copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Inoltre l'impresa può essere definita come un sistema sociale-tecnico aperto: **un sistema è un complesso di interdipendenze di parti rispetto ad un obiettivo comune e quando si tratta di un sistema sociale-tecnico le parti sono costituite da beni e persone (attrezzature, risorse umane, conoscenze e rapporti sociali).**

Un sistema aperto, inoltre, scambia con l'esterno conoscenza e produzione. Pertanto, l'impresa è un complesso di interdipendenze tra beni e persone che operano scambiando con l'esterno conoscenza e produzione e perseguendo un comune obiettivo consistente nella produzione di valore.



Lavoro autonomo e attività d'impresa

L'impresa individuale:

fa capo ad una sola persona, che è l'unica responsabile della sua gestione (ad esempio un idraulico, un elettricista, una parrucchiera). Per lo svolgimento dell'attività l'impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori. Se il titolare gestisce l'attività con la collaborazione dei propri familiari (coadiuvanti) può dar vita ad una impresa familiare.

Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:

- richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.;
- aprire una posizione IVA;
- iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- iscriversi all'INPS ed eventualmente all'INAIL



Lavoro autonomo e attività d'impresa

Differenza tra lavoro autonomo e attività di impresa

L'espressione "**in proprio**" si riferisce a **qualsiasi tipo di lavoro indipendente**, in cui il lavoratore non presta la propria opera all'interno di un'impresa o un esercizio non gestiti da lui.

Il libro V, titolo III del Codice Civile definisce come **lavoro autonomo** la situazione in cui "**una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**".

Viene definito **imprenditore**, invece, un lavoratore che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi".

L'**impresa** quindi è un'attività caratterizzata da uno scopo specifico, ed ha specifiche modalità di svolgimento (con propria organizzazione).



La Circolare Min. Lav. n. 16/2012 specifica che:

Gli elementi significativi connessi alla definizione di Lavoratore autonomo sono quelli riguardanti **il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.**

In tal senso, secondo il dicastero **a nulla rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura, né la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dal committente o dall'impresa esecutrice**, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma.



Altri elementi connessi alla definizione del L.A. secondo la circolare 16/2012

La nota ministeriale esclude la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento alle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate alle operazioni di sbancamento di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere.

Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell'attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei lavori



Considerazione

Il legislatore non prevede il Lavoratore Autonomo
Affidatario

Infatti:

Il Lavoratore Autonomo dovrebbe avere correttamente solo un contratto d'opera (art. 2222 cc) diretto con il Committente o in subappalto, ma non potrebbe essere affidatario perché questo ruolo è riservato esclusivamente alle imprese (art. 89 comma 1 lettera i).



La Circolare 16/2012 fa notare che:

Sempre più spesso sono presenti lavoratori autonomi in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Praticamente non sono più “autonomi”



La Circolare fa riferimento al:

Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL nella seduta del 29 Novembre 2011.

In questo Documento vengono analizzati 5 casi (ed alcuni sottocasi) e vengono indicati quali sono da ritenersi irregolari e quali regolari.



Caso A

Il Lavoratore Autonomo, che assume un incarico, ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze e le proprie attrezzature.

La situazione è regolare ed il Lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100 (c. 3), 138 e 152.



Caso B: Lavoratore Autonomo al servizio di una impresa esecutrice

- B1. Il rapporto è regolare se il L.A. svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa.
- B2. Se il L.A. è regolarmente assunto (ad es. a tempo determinato con versamento degli tutti gli oneri previdenziali) il rapporto è regolare. In caso diverso (svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione) la situazione è irregolare e il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice è individuato come Datore di Lavoro di fatto (art. 299) con tutti gli oneri e responsabilità relativi.



Caso C

Lavoratori Autonomi associatisi, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano in subordine al primo.

La situazione non è regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione d'opera di altri autonomi (prestatori subordinati di fatto). Il L.A. contraente assume tutti gli oneri propri del Datore di Lavoro.



Commento

Il CSE non ha alcun potere d'interpretare la presenza, in cantiere di artigiani (LA) come "un'impresa di fatto" con un "datore di lavoro di fatto" in quanto tale interpretazione è compito degli organi di vigilanza prima ed eventualmente del Giudice dopo.

Non potrà, conseguentemente, richiedere agli artigiani la documentazione richiesta per le imprese. In modo particolare non potrà richiedere al suo presunto datore di lavoro di fatto, fra le altre cose, il Piano Operativo di Sicurezza.



Caso D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti disgiunti ma con unico fine.

Se l'esecuzione dell'opera è ripartita in lavorazioni singole, chiaramente identificate nel contratto, tra loro disgiunte e realizzabili in piena autonomia organizzativa, allora la situazione è da ritenersi regolare.



Caso D1

Se le singole lavorazioni vengono svolte in concreto da più autonomi si ha una situazione irregolare come nel caso B2.

Ad esempio posa di cappotto isolante su una facciata affidata a tre autonomi con tre identici contratti, che però svolgono di fatto l'attività in collaborazione. Se non è evidente chi dirige sarebbero da ritenersi tutti corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto).



Caso D2

Le singole lavorazioni in cui è ripartita l'opera non possono essere eseguite in piena autonomia. Si ha una non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale da parte del Committente o dell'Impresa affidataria per conto del quale viene svolto il lavoro.

Anche in questo caso, come nel caso D1, si è in presenza di uno o più Datori di Lavoro di fatto.



Caso E

Imprese individuali senza dipendenti (cioè L.A.) associate in raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con una delle imprese mandataria e le altre mandanti).

La realizzazione dell'opera è corretta dal punto di vista della gestione dell'appalto

(D.L.vo 163/2006), ma...

Vediamo due possibili situazioni:



Caso E1

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale. I mandanti sono considerati lavoratori subordinati, quindi occorre un contratto a tempo determinato tra mandatario e mandanti (oppure occorre costituire una società ad hoc).

Devono essere applicati tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008.



Caso E2

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale, ma di datore di lavoro di fatto in quanto ha una posizione di supremazia derivante dalla stipulazione del contratto con il Committente.

In capo al mandatario sono gli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008, mentre il Committente incorre in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico-professionale del mandatario.



Torniamo alla Circolare 16/2012

Partendo dalle considerazioni contenute nel suddetto documento, il Ministero con la Circolare fornisce agli Organi di vigilanza una serie di criteri “presuntivi” atti ad individuare situazioni irregolari sanzionabili penalmente, sia nei riguardi del T.U. sia di natura lavoristica aventi cioè conseguenti evasioni contributive.



Nella Circolare si fa notare tra l'altro che:

nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione... non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo.



La Circolare conclude:

Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione...le prestazioni dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività:

- *Manovalanza*
- *Muratura*
- *Carpenteria*
- *Rimozione amianto*
- *Posiziome di ferri e ponti*
- *Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.*



Possiamo ritenere che attività tipiche di natura autonoma...

siano quelle che intervengono nella fase di completamento dell'opera, cioè:

- Lavori di natura idraulica
- Lavori elettrici
- Posa in opera di rivestimenti
- Montaggio infissi e controsoffitti
- Opere di restauro architettonico.



**Aggiornamento
Coordinatori
per la Sicurezza**

**Ruolo del CSE
rispetto agli altri
attori in cantiere**

**T.U.S. Sicurezza
(D.Lgs.81/08)**

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Nelle due sentenze della corte di cassazione 4
sezione penale

(n. 1490 del 14/01/2010 e n. 18419 del
21/04/2010)

è stata esaminata la posizione di garanzia del
coordinatore della sicurezza
per l'esecuzione dei lavori (CSE).

Le considerazioni rappresentano una svolta nella
interpretazione

giurisprudenziale non tanto per l'orientamento,
quanto soprattutto per

l'originalità dei ragionamenti. Infatti vengono
esposte ipotesi concrete riguardo

l'ambito intellettuale e temporale delle azioni di
coordinamento

e controllo che ci spettano!



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze



Le recenti sentenze non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l'attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e finalmente mettono a confronto l'opera del coordinatore con l'altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione.



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

- ***Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.***
- ***Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).***



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

• ***Gli eventi scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori sono affidati alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; quelli riconducibili alla configurazione complessiva di base della lavorazione rientrano nell'ambito del coordinatore al quale è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza.***

• ***Il dovere di alta vigilanza non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.***



La Vigilanza

- Quella del coordinatore è definita ***alta vigilanza***
- Quella del datore di lavoro è definita ***operativa, puntuale, stringente,***
- Quella del coordinatore è rivolta ***alla generale configurazione delle lavorazioni***
- Quella del datore di lavoro è svolta ***momento per momento***



La presenza in cantiere del CSE

- L'attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere

***Non richiede la continua presenza del CSE
nel cantiere con ruolo di controllo***

Ma deve

evitare pericolosi vuoti di vigilanza





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

